

## NOTE ED AVVERTENZE

### Non sono assicurabili:

coloro che si trovino già in uno stato di non autosufficienza o che abbiano in corso accertamenti allo scopo del riconoscimento di invalidità o di non autosufficienza, nonché, in relazione alle invalidità pregresse, coloro che siano stati riconosciuti invalidi con un grado di invalidità pari o superiore al 66% in epoca antecedente alla data di ingresso in assicurazione nel contratto 74071.

### Sono esclusi dalla copertura:

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

- a. attività dolosa del contraente o dell'assicurato
- b. partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare
- c. partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile se
  - o l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  - o al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- d. incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- e. eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- f. malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- g. negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene pagata se è comprovato che l'assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute

Nel caso di attività dolosa del contraente o dell'assicurato, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia restituisce al contraente un importo pari al premio versato per l'assicurato interessato.